

COMUNE DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

Piazza Sant'Antonino n 1/14 – 80067 – Sorrento – (Na) –

Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000242734

Il Comune di Sorrento, quale Ente direttamente interessato all'attivazione della procedura d'appalto ed alla realizzazione dell'intervento, opera in qualità di stazione appaltante in possesso della necessaria qualificazione soddisfatta mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221 (si rinvia in proposito al disposto di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.)

LETTERA DI INVITO A GARA

**ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D. LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
PROCEDURA NEGOZIATA**

OGGETTO: INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL), DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGIATA DI VIA NASTRO VERDE NEL TRATTO CHE SI ESTENDE DAL KM 29+200 AL KM 32+095 SINO ALLA CONFLUENZA CON L'INCROCIO DI VIA CROCEVIA IN LOCALITA' PRIORA.

CIG: 7930967901

CUP:E17H19001170004

INTRODUZIONE

E' intendimento di questa stazione appaltante, in coerenza con quanto stabilito con la Determina del III Dipartimento n. 707 del 07-06-2019 procedere all'appalto/acquisizione per l'installazione dei dispositivi di protezione dei nuovi pali della pubblica illuminazione (guard rail), da collocare nell'ambito del tratto stradale di Via Nastro Verde che si estende dal km 29+200 al km 32+095 sino all'incrocio di via Crocevia in località Priora, mediante l'espletamento di procedura negoziata mediante interpello di un congruo numero di operatori economici per la categoria merceologica di riferimento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità, termini, prescrizioni introdotte da questa stazione appaltante congiuntamente a quant'altro quivi stabilito, ai fini della partecipazione ed aggiudicazione dell'appalto in questione.

In considerazione della procedura selettiva adottata si invita di conseguenza codesto operatore economico a partecipare alla relativa procedura comparativa che si terrà secondo la seguente specifica

DISCIPLINA DI GARA

INDICE

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

- 1.1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
- 1.2. Data e luogo di svolgimento della gara.
- 1.3. Consultazione della documentazione tecnico-amministrativa.
- 1.4. Termine per la presentazione dell'offerta.
- 1.5. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara.
- 1.6. Validità delle offerte.

CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

- 2.1. Valore dell'appalto



- 2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione
- 2.2.2. Modalità di contabilizzazione della fornitura e posa in opera: *A corpo (art. 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010).*
- 2.2.3. Consegna lavori - Termini per la prestazione.
- 2.2.4. Termini e modalità di pagamento.

CAPO 3 - PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTENUTI NEL PLICO PER LA PARTECIPAZIONE

- 3.1. Presentazione dell'offerta
- 3.1.2. Documentazione amministrativa (BUSTA A)
- 3.1.3. Altre dichiarazioni da produrre e da inserire sempre nella BUSTA A "documentazione amministrativa"
- 3.1.4. Dichiarazioni (rese all'interno dello stesso unico modello DGUE) e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni)
- 3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico
- 3.2.2. Requisiti di ordine generale e/o assenza motivi di esclusione, adempimenti vari di gara
- 3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica
- 3.2.4. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

- 4.1 Offerta Economica (Documentazione della BUSTA B contenente l'«Offerta Economica»)
- 4.2 Precisazioni

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 6 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

- 6.1. Apertura della gara
- 6.1.1. Disciplina generale delle sedute e di espletamento della procedura di gara:
- 6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione
- 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
- 6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
- 6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
- 6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
- 6.2.3. Soccorso istruttorio
- 6.2.4. Esclusioni definitive

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

- 7.1 Verballi
- 7.2 Proposta di aggiudicazione e controlli sugli atti della procedura di affidamento;
- 7.3 Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara" ed art. 86 ""Mezzi di prova" del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CAPO 8 – ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE

- 8.1. Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori
- 8.2. Stipula ed esecuzione del contratto.
- 8.3. Revoca dell'affidamento e clausole/forme di risoluzione o decadenza del contratto/rapporto

PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

- 9.1 Dichiarazioni e documentazione amministrativa
- 9.2 Validità e formalità delle dichiarazioni

CO 10 - MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE

- 10.1 MODELLO « DGUE » documento di gara unico europeo
- 10.2 Offerta economica
- 10.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
- 10.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:
- 10.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1.a Controversie - procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
- 11.1.b Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – (articolo 110 del d. lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
- 11.2. Altre varie e finali disposizioni nonché ulteriori informazioni
 - 11.2.1. Computo dei termini
 - 11.2.2. Trattamento dei dati personali
 - 11.2.3. Accesso agli atti - Art. 53 del decreto legislativo n° 50/2106 e successive modifiche ed integrazioni
 - 11.2.4. Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara
 - 11.2.5. Riserva di aggiudicazione
 - 11.2.6 Disposizioni e nota di precisazione
 - 11.2.7 Tracciabilità dei pagamenti
 - 11.2.8 Responsabile Unico del Procedimento
 - 11.2.9 Riepilogo dati

CAPO 12 - DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA COSTITUENTE IL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA

- ⇒ Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – all. 1;
- ⇒ Modello O.E. – all. 2;
- ⇒ Progetto esecutivo;

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare i soli operatori economici invitati alla presente, iscritti alla Camera di Commercio e specializzati nel settore di opere **stradali**, nei limiti della fattispecie legata alla specifica procedura di appalto in trattazione e salvo gli ulteriori limiti espressamente indicati e rientranti tra quelli indicati nell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 che dichiarino, tra l'altro, di non essere in alcuna delle fattispecie ostative/escludenti di cui all'articolo 80 nonché, altresì, che dichiarino di essere in possesso della pertinente qualificazione di idoneità professionale di cui all'articolo 83, c. 1, lettera a) e di qualificazione tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui alle lettere b) e c) del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta.

La piattaforma telematica e il Sistema sono di proprietà di società specializzata nel settore e sono denominati «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Sistema»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente all'indirizzo internet: <http://www.comune.sorrento.na.it>;

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà registrarsi/accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di Utilizzo», reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente acquisibili è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 02 40 031 280**:

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara (gestita, come detto, attraverso il Sistema della piattaforma telematica TUTTOGARE), si riporta, di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le istruzioni ed indicazioni che verranno fornite *step by step* dal Sistema.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria dunque la prioritaria la registrazione dell'Impresa all'indirizzo: <http://www.comune.sorrento.na.it>.

Conclusa con successo la registrazione, e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, l'Impresa potrà partecipare alla gara inviando la propria offerta.

Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in argomento, cliccare il pulsante azzurro "Partecipa" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Il percorso dovrà essere completato seguendo gli *step* che verranno indicati dal Sistema operativo attraverso i *form* che lo stesso mette a disposizione.

Il Sistema, quindi, inoltrerà in automatico all'offerente una comunicazione di "Conferma partecipazione alla gara" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa.

Tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Le dichiarazioni e la documentazione prevista dalla lettera di invito e dalle pertinenti prescrizioni tecniche di esecuzione/prestazione, sottoscritti digitalmente, dovranno essere contenuti in un file compresso (*zip*), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a Sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il Sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il Sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Fermo restando quanto previsto, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nella presente lettera di invito con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile, dopo l'apposizione della firma digitale, dall'estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere dunque al Sistema, con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet di cui sopra e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui alla lettera di invito le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito:

A- Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa)

B -- Busta economica (con l'Offerta Economica)

Tutti i concorrenti invitati da questa stazione appaltante e che intendono rispondere all'invito devono quindi essere in possesso dei requisiti di carattere generale e speciali di cui sopra e sono pertanto tenuti a produrre le relative dichiarazioni, ivi comprese le dichiarazioni personali, compilando e sottoscrivendo a norma di legge, il modello DGUE appositamente redatto e dichiarando, alla fine di tale modulo, la propria volontà confermativa di partecipazione alla gara concretizzantesi, appunto, tra l'altro, con la implicita compilazione e sottoscrizione, in modalità e firma digitale del modello D.G.U.E.

1.2. Data e luogo di svolgimento della gara.

a) La prima seduta pubblica di gara per l'acquisizione e la selezione delle offerte si attiverà, salvo differimento per impedimenti o altro, con inizio alle ore **12:00** del giorno **11/07/2019**;

b) La gara sarà tenuta presso l'Ufficio del Dirigente del Dipartimento Tecnico - o in alternativa presso l'ufficio del Titolare della Posizione Organizzativa , ove e se demandato/incaricato a ciò - in prima seduta pubblica e nelle eventuali sedute successive.

c) Si fa riserva comunque, come in precedenza detto, di differire ad altra data la prima seduta pubblica

per eventuali imprevisti d'Ufficio o impedimenti.

1.3. Consultazione della documentazione tecnico-amministrativa – Copy-right.

L'intera documentazione viene posta a corredo della presente procedura di gara e per la quale il concorrente, in occasione della produzione della documentazione amministrativa di gara, è tenuto a dichiarare di averne preso visione.

La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nella soluzione progettuale di livello esecutivo di cui al presente disciplinare di gara - e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

1.4. Termine per la presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla seguente procedura devono far pervenire, come innanzi più volte detto, a "Sistema" le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta dalla presente lettera d'invito, entro il termine perentorio delle ore **09:59 del giorno 11/07/2019.**

Si precisa che il Sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si ribadisce il consiglio di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il Sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

1.5. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara.

a) Le buste telematiche devono essere composte da un complesso di documentazione, di tipo amministrativo ed economico:

La prima parte della documentazione amministrativa busta virtuale A - costituirà la base di partecipazione alla gara e sua selezione ai fini della conseguente ammissione o meno al procedimento di gara;

La seconda parte della documentazione è costituita, in effetti, dalla sola Offerta Economica;

b) il plico telematico di partecipazione, così come sopra composto, dovrà essere denominato come segue **"OFFERTA - INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GUARD RAIL) DA COLLOCARE LUNGO I MARGINI DELLA CARREGGIATA DI VIA NASTRO VERDE NEL TRATTO CHE SI ESTENDE DAL KM 29+200 AL KM 32+095 SINO ALLA CONFLUENZA CON L'INCROCIO DI VIA CROCEVIA IN LOCALITA' PRIORA - CIG: 7930967901- CUP:E17H19001170004"** e deve essere costituito ed allestito da DUE distinte componenti: quella plurima della documentazione amministrativa e quella sostanzialmente unica dell'offerta economica;

1.6. Validità delle offerte.

L'offerta proposta sarà valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata dalla stazione appaltante per la presentazione dell'offerta stessa.

CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

2.1. Valore dell'appalto e pagamento in acconto e a saldo

La spesa complessiva stanziata per l'installazione dispositivi di protezione pali della pubblica illuminazione (guard rail), da realizzare nel tratto in corso di esecuzione (primo lotto) che si estende dal km 29+200 al km 32+095 sino alla località Priora (via Crocevia) ammonta ad euro: **99.181,95**, compresi gli oneri per la sicurezza, iva al 22% esclusa.

- Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad **€. 4.563,03.**
- L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso ammonta ad **€. 94.618,92.**

I pagamenti in favore dell'impresa aggiudicataria prevedono il versamento di un'anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma delle prestazioni nonché la corresponsione di acconti, in funzione dello sviluppo dell'intervento in argomento, che saranno effettuati ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute per il recupero della anticipazione, raggiunga la cifra di € 45.000,00.

Descrizione della fornitura e specifiche peculiari dell'intervento come da scheda tecnica.

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

E' richiesta la qualificazione per la categoria OG3 "opere stradali" ;

La locuzione «categoria» è riferita alla declaratoria di cui all'ex allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010. In proposito si rinvia, per lo specifico profilo, alla norma transitoria di cui all'articolo 216, comma 14 del decreto legislativo n° 50/2016 che prevede la temporanea operatività giuridica di alcune parti del D.P.R. 207/2010.

In alternativa al possesso dell'attestato SOA il concorrente può possedere i requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010, comma 1, lettere a), b) e c).

2.2.2. Modalità di contabilizzazione della fornitura: A CORPO (ai sensi dell'ex art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010).

2.2.3. Termine per l'esecuzione della prestazione.

Il termine per l'esecuzione dell'intervento nel suo complesso è pari ad un periodo di quaranta (40) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del primo ordine di commissione.

2.2.4. Termini e modalità di pagamento.

Il pagamento potrà di regola avvenire, da parte dell'Ufficio Ragioneria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato così come dichiarato/indicato dalla ditta, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e che a tal fine il Codice Identificativo di Gara, acquisito presso il Sistema SIMOG dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e della Determinazione dell'AVCP n° 8 del 18.11.2010, da indicare negli strumenti di pagamento relativi alla transazione del presente appalto, è che identifica la presente procedura, è il seguente: **CIG: 7930967901**.

Pena la non accettazione della fattura elettronica nel Sistema ed il suo respingimento si prescrive che la fattura elettronica dovrà essere indirizzata attraverso la obbligatoria piattaforma elettronica indicando il seguente codice univoco Ufficio: **2MVJM8**, munita dei seguenti elementi, come stabilito nella seduta della Conferenza dei Dirigenti del Comune di Sorrento tenutasi in data 29.05.2015, e cioè:

- **Codice Identificativo di Gara: CIG;**
- **Codice Unico di Progetto: CUP;**
- **Impegno di spesa;**
- **capitolo di spesa;**
- **Determina di riferimento;**
- **Codice IBAN o altri dati necessari;**
- **Esigibilità IVA indicando l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti – splyt payement;**

CAPO 3 - PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO e CONTENUTI DEL PLICO PER LA PARTECIPAZIONE

3.1. Presentazione dell'offerta

I concorrenti invitati devono allegare alla propria proposta di offerta da presentare entro e non oltre il termine perentorio prescritto, la documentazione amministrativa richiesta dalla presente disciplina di gara.

Il plico telematico dovrà essere composto da due componenti :

una componente definita " **busta A**" che va ad essere costituita da tutta la documentazione amministrativa ed una ulteriore componente definita " **busta B**" costituita dall'offerta economica.

L'offerta telematica quindi nella sua globalità (proposta di offerta economica ed amministrativa) dovrà essere immessa e pervenire nel percorso telematico TUTTOGARE entro le ore 09:59 del giorno 11/07/2019.

E' evidente che le offerte eventualmente condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi al Sistema, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Qualora un operatore economico volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta alla stazione appaltante, purché effettui l'operazione di "Ritiro Offerta" entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Devono essere firmati digitalmente secondo le pertinenti disposizioni di settore, i seguenti documenti:

- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di carattere generale e dei

requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, da rendere con la corretta compilazione - e sottoscrizione (firma) - del modello DGUE;

- tutte le altre varie dichiarazioni, ove ne sussistano i presupposti e per ognuno dei firmatari per quanto di rispettiva e propria competenza, così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante, ponendo particolare attenzione e scrupolo compilativo a tutte le parti di esso, inclusa la parte VI dello stesso;
- la dichiarazione di conformità della copia della garanzia provvisoria pari al due per cento dell'importo a base d'asta ovvero, pari ad euro 1.983,64 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, all'esemplare consegnato dall'operatore assicurativo all'operatore economico concorrente, da produrre a corredo della documentazione amministrativa;
- Successivamente, verrà richiesto, eventualmente, di produrre la propria copia originale e/o l'esemplare ""Copia per la Stazione Appaltante"".

3.1.2. Documentazione amministrativa

Dove non diversamente disposto ed in armonia con quanto richiesto nel presente disciplina di gara, l'operatore economico invitato, attesta in via confermativa il possesso dei requisiti e delle proprie condizioni mediante compilazione del **Modello DGUE** firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Codice digitale e quindi avente valore, comunque, di dichiarazioni rese in forma sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni;

La componente costituente la **"Documentazione amministrativa" di gara** deve essere di norma composta, a cura del concorrente, come di seguito indicata:

1) **dichiarazione confermativa inerente la propria volontà di partecipazione, resa dal titolare o legale rappresentante o amministratore unico, con apposita firma, la cui circostanza è già prevista ed inclusa nella parte finale del modello DGUE predisposto direttamente a cura della stazione appaltante alla fine del Modello stesso.**

Tale manifestazione di volontà deve inoltre contenere, sempre con la compilazione – e sottoscrizione - del modello DGUE, nella sua parte iniziale:

- l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono e di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica; ove diverso, il domicilio per le comunicazioni, comprensivo di numero di telefono e fax o e-mail;

- l'indicazione del proprio codice identificativo «PASSOE» di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b), della deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) n° 111 del 12.12.2012 e successive modificazioni, rilasciato nell'ambito del Sistema AVCPASS, quale Banca Dati istituita presso l'ANAC, ancora accessibile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 216, comma 13, e 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La manifestazione di volontà suddetta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso andrà però trasmessa la relativa procura.

2) **dichiarazione, da sottoscrivere , la cui circostanza è già prevista ed inclusa nel modello DGUE , con la quale il concorrente attesta l'insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., già inclusa nel modello DGUE;**

3) **una o più dichiarazioni, sempre da sottoscrivere, già previste ed incluse nel modello DGUE, con il quale il concorrente attesta il possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c.1, lettera a) e c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e cioè :**

- iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al decreto legislativo n. 50-2016 con **esercizio effettivo dell'attività idonea a quella in appalto;**

In occasione della redazione di tale dichiarazione, inclusa nel modello DGUE, l'operatore economico dovrà aver cura di completare i dati, le notizie e gli elementi afferenti la composizione e propria configurazione individuale e/o societaria, specificando i numeri identificativi della ditta e la località di iscrizione nonché le generalità (data e luogo di nascita, comune di residenza e relativa via e civico, codice fiscale) di tutte le seguenti persone fisiche:

- del titolare in caso di impresa individuale;
- di tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- di tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone fisiche): il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento) e/o anche il socio di maggioranza;

--- del procuratore o dell'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze nel contesto della documentazione di gara prodotta;
La dichiarazione suddetta deve essere inoltre integrata dall'attestazione concernente il fatto se l'operatore economico è oppure non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;

4) tutte le altre varie dichiarazioni, così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante, ponendo particolare attenzione a tutte le parti di esso inclusa la parte VI dello stesso;

Con l'occasione si precisa che è consentito all'operatore economico di limitarsi a compilare, qualora ed ove ne sussistano naturalmente i presupposti, per esigenze di economia e semplificazione della procedura, soltanto la sezione α della parte IV "Criteri di selezione" senza compilare nessuna altra sezione della parte IV medesima.

5) garanzia provvisoria, da produrre ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo pari ad **€ 1.983,64 costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, a **corredo della documentazione amministrativa**, in copia semplice, dell'esemplare rilasciato all'operatore economico, da elaborare in PDF e da inserire nella parte costitutiva della documentazione amministrativa (busta virtuale A) nel rispetto delle seguenti disposizioni:**

L'operatore economico concorrente è tenuto ad osservare le norme previste dal pertinente articolo 93 – al quale si fa espresso rinvio - del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Secondo la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 19.12.2018 l'operatore economico concorrente, risulta esente dal versamento della c.d. "tassa sulla gara" a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – dal momento che l'intervento rientra nella fascia di importo compresa tra maggiore di euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00 che ne prevede, appunto, l'esenzione;

3.1.3. Altre – ulteriori - dichiarazioni da produrre e da inserire sempre nella componente costituente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", osservando quanto segue:

a) dichiarazione, la cui fattispecie è già inclusa nel modello DGUE, da compilare nell'apposito riquadro e da sottoscrivere, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato la documentazione di gara tecnico-amministrativa, di essersi recata sul luogo di esecuzione della prestazione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la prestazione stessa realizzabile, i prezzi unitari stabiliti remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'effettuazione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria della prestazione richiesta;

b) dichiarazione, la cui fattispecie è già inclusa nel modello DGUE, da compilare nell'apposito riquadro e sottoscrivere con firma digitale, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

c) ai fini della acquisizione del DURC indicazione, già inclusa nel modello DGUE, degli elementi costituenti il codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

d) tutte le altre varie dichiarazioni così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante ponendo particolare attenzione e scrupolo compilativo per tutte le parti di esso inclusa la parte VI dello stesso;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA PRODURRE E DA INSERIRE SEMPRE NELLA PARTE CHE COMPONE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Ai fini e per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, generali e assenza dei motivi di

esclusione

3.1.4. DICHIARAZIONI (rese all'interno dello stesso unico Modello DGUE) e DOCUMENTAZIONE EVENTUALI (se ricorrono i presupposti e/o le condizioni):

a) **limitatamente** agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 3, punto 3.1.2., attestanti le seguenti condizioni:

1) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere, per quanto possibile, resa nella forma più completa di dati, di numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità riferite a tutte le seguenti persone fisiche:

- al titolare in caso di impresa individuale;
- a tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone fisiche)**: al socio unico, al socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ad ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- al procuratore o all'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze nel contesto della documentazione di gara prodotta.

La dichiarazione suddetta deve essere inoltre integrata dall'attestazione concernente il fatto se l'operatore economico è oppure non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

3.2.2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E/O ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE, ADEMPIMENTI VARI DI GARA

2) **requisiti di ordine generale e/o assenza dei motivi di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, così come enunciate dal dettato del predetto articolo 80; fermo restando, ovviamente, la compilazione di tutte le altre parti del modello DGUE, ove richiesto e/o previsto e sua sottoscrizione mediante firma digitale.

3.2.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA

Per l'esecuzione delle opere previste in progetto è richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale e in particolare qualificati/specializzati nel settore inerente le opere stradali.

3.2.4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Per l'esecuzione delle opere previste in progetto non è richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria in relazione al modesto importo in appalto.

CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

4.1. Offerta Economica (Documentazione contenente l'«Offerta Economica»)

L'offerta economica si concretizzerà mediante indicazione dell'aliquota percentuale che esprimerà, quindi, il valore di ribasso percentuale che si intende formulare rispetto all'importo posto a base d'asta sia letterale che numerico e che si intenderà **al netto d'iva e degli oneri eventuali di sicurezza**.

In caso di eventuale discordanza tra numeri e lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

La mancata sottoscrizione in modalità digitale dell'offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

La suddetta offerta deve essere completata con la dichiarazione di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. "'''''' Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza

4.1.2 Precisazioni

Non sono ammesse offerte pari, parziali, incomplete o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. Con la presentazione dell'offerta si intende che il concorrente ha preso cognizione ed ha pienamente riconosciuto l'incondizionata accettabilità di tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel presente documento e in quelli allegati alla presente.

Il concorrente, contestualmente alla presentazione della propria offerta, espressamente riconosce che la stessa è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni e le forniture in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità dei lavoratori.

Con l'offerta formulata, il concorrente, assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento dei lavori e delle forniture in appalto e, pertanto, non potrà eccepire durante l'espletamento delle prestazioni richieste, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

L'importo complessivo da contrattualizzare sarà determinato in base al ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base di gara, fermo restando la facoltà espressa sin d'ora di poter effettuare l'incremento e/o il decremento del quinto d'obbligo.

Per tutte le ragioni espresse l'operatore economico partecipante è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare la propria offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.

La prestazione si caratterizza sostanzialmente in una modalità standardizzata di esecuzione da effettuarsi su opere e manufatti esistenti secondo i bisogni e le necessità individuate ragion per cui risulterebbe ininfluenza e comunque marginale, il "range" di migliorie da offrire.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
--

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio del *minor prezzo*, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con applicazione eventuale della procedura di anomalia in presenza dei relativi presupposti e seguendo la procedura metodologica di legge.

Si fa espressa precisazione che tutte le operazioni di calcolo verranno effettuate a parte in modo tradizionale e successivamente riportate in verbale che sarà poi trasmesso agli operatori economici concorrenti ammessi e, ciò, indipendentemente da quanto prodotto telematicamente dal Sistema telematico TUTTOGARE.

CAPO 6 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute e di espletamento della procedura di gara:

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in caso di differimento, in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti ammessi con almeno tre giorni lavorativi di anticipo provvederà allo svolgimento delle operazioni di gara che avverranno secondo il timing imposto dalla piattaforma telematica alla quale si rinvia per qualsiasi rilievo in ordine al percorso intrapreso.

In ogni caso si procederà:

- ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria qualora già formulata;
- ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo;
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;

Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono tracciate dal Sistema;
- b) sono sintetizzate nel Sistema, altresì, le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o

appositamente esibita, che presenziano all'apertura telematica delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

L'aggiudicazione definitiva avverrà, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria con l'approvazione dei risultati e degli atti di gara e diverrà efficace con la verifica dei prescritti requisiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 7 *"l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"*, del decreto legislativo n° 50-2016 e successivo decreto correttivo ed integrativo n° 56-2017.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dell'intervento in appalto, ai fini dell'immediata esecuzione dell'intervento con la formula **"sotto riserva di legge"** nelle more della stipulazione del contratto. Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica nel percorso telematico nell'apposita area dedicata alle **"Comunicazioni"**.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e nel giorno stabilito per l'espletamento/apertura della prima seduta di gara, si procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli operatori economici invitati a seguito di sorteggio, che dovranno essere oggetto di esame.

6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara – Dirigente o eventualmente suo incaricato delegato -provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente disciplina di gara , ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa a corredo della stessa.

In particolare verranno eseguite, quali valutazioni/attività preliminari all'affidamento:

- l'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, comma 1 *"Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta"* del vigente codice degli appalti;

- Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 dell'articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell'art.36, comma 6-ter del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

Nei limiti ed in base ai presupposti previsti dall'articolo 83, comma 9 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni *"soccorso istruttorio"* la stazione appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 207/2010 per le parti di esso tuttora applicabili nonché da tutte le altre - per quanto e se pertinenti - disposizioni di settore vigenti.

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono da considerarsi esclusi naturalmente i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza fissato dalla presente disciplina di gara; va tuttavia precisato che il Sistema non consentirebbe dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte alcuna possibilità di inoltro telematico del plico d'offerta.

6.2.2.a Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta Economica gli offerenti:

- per la irregolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e rispetto ad ogni altro essenziale adempimento richiesto dal disciplinare di gara;
- che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio,

previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n. 207 del 2010 (per le parti di esso tuttora applicabili) oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

Il tutto con espressa deroga ed eccezione, ove ne ricorrano i presupposti, assecondando in questo i principi introdotti con la disposizione di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n° 50-2016 e successivo decreto correttivo ed integrativo 56-2017, in ordine alla possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, come da paragrafo che segue.

6.2.2.b Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno parzialmente omesso la presentazione;
- che hanno dichiarato condizioni insufficienti o comunque parzialmente non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- che hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati
- che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione.

6.2.3. Soccorso istruttorio

Come già ampiamente rappresentato in precedenza, si evidenzia dunque che ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.4. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento della procedura di soccorso istruttorio;
- b) per i quali eventualmente risulti alla stazione appaltante la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti prodotti in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

-- risultano falsi o mendaci;

-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara o comunque con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

VALUTAZIONE OFFERTE

Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute si potrà dare avvio alle operazioni preliminari all'**ESAME DELLE OFFERTE**, secondo il timing imposto dalla piattaforma di acquisizione.

COMUNICAZIONI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Le comunicazioni con gli operatori economici sono effettuate dal soggetto che presiede – incaricato ad hoc – alle operazioni del seggio di gara che opera quale organo di valutazione ed adotta le relative conseguenziali decisioni.

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si procede direttamente con l'apertura della BUSTA ECONOMICA (salvo e fatta eccezione nei casi in cui siano stati richiesti, anche in via facoltativa, documenti di natura amministrativa e/o tecnica, secondo quanto indicato nella richiesta d'offerta).

ANOMALIA DELL'OFFERTA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 1 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modificazioni ed integrazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni sul prezzo proposto se quest'ultimo appaia anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Completata la valutazione della Busta Economica, si stilerà la **GRADUATORIA** per attestare la conclusione delle attività di valutazione e si procederà eventualmente all'Aggiudicazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTE - GIUSTIFICAZIONI

In base al prezzo più basso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua ai sensi dell'art.32, comma 10 lettera a.

Il criterio di aggiudicazione seguito è quello del prezzo più basso secondo le pertinenti disposizioni del testo vigente dell'articolo 97 così come rimodulato dal decreto legge 32-2019 c.d. sblocca cantieri convertito nella legge 55/2019.

La stazione appaltante può in ogni caso richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al precedente punto 6 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;

Comma 3: Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 (disciplina del subappalto) del Codice degli appalti;

- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice degli appalti rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

Articolo 95, comma 10: Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice degli Appalti.

Articolo 23, comma 16: Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice degli Appalti. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono incorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

In proposito va segnalato che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

VERIFICA DEI REQUISITI

La stazione appaltante ai fini e per la verifica dei requisiti sul soggetto aggiudicatario richiederà apposita comprova attraverso il percorso AVCPass accedendo al Sistema mediante il PASSOE indicato nel modello DGUE dall'operatore economico concorrente aggiudicatario e/o in alternativa mediante interpello tradizionale cartaceo.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il concorrente una volta designato "Aggiudicatario provvisorio" è soggetto all'esito delle verifiche, dei controlli sulla procedura e di quant'altro necessario per addivenire poi all'aggiudicazione in questo ulteriore caso definitiva che potrà diventare efficace, appunto, dopo la verifica in ordine al possesso dei prescritti requisiti, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 32, comma 7 del decreto legislativo n° 50-2016 e suo correttivo di cui al D. Lgs. n° 56-2017.

Si fa presente tuttavia che la stazione appaltante, in ogni momento, in considerazione dell'attività istruttoria effettuata sui concorrenti, avrà la possibilità di modificare la designazione dell'aggiudicatario in via provvisoria e/o definitiva.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI CONCORRENTI

La Stazione Appaltante è tenuta a comunicare:

- l'**aggiudicazione definitiva** e la **data di avvenuta stipula del contratto**, nella forma semplificata di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, entro un termine non superiore a 5 giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara (a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva);
- l'**esclusione**, entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;
- la **decisione di non aggiudicare** un appalto a tutti i candidati.

CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verballi

Tutte le operazioni sono verbalizzate e rendicontate a parte in modo tradizionale cartaceo.

7.2. Proposta di aggiudicazione e controlli sugli atti della procedura di affidamento (articoli 32, 33 e 95 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni):

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione ovvero a formulare la proposta di aggiudicazione - che equivale in buona sostanza alla ex aggiudicazione provvisoria - anche in presenza di una sola offerta valida e potrà decidere, comunque, di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n° 50/2016.

L'offerta è vincolante per il periodo indicato dalla specifica e generale disciplina di gara e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Resta salva ed impregiudicata per la stazione appaltante la possibilità di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni la **proposta di aggiudicazione** (corrispondente alla ex aggiudicazione provvisoria) è soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini, la **proposta di aggiudicazione** si intende approvata.

La stazione appaltante ovvero l'organo competente della stessa, dunque, previa **verifica della PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (quella a carattere provvisorio)** ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e

successive modifiche ed integrazioni, provvede all'aggiudicazione che, in questo caso, varrà a titolo di **AGGIUDICAZIONE** avente carattere definitivo.

Tale appena suddetta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario é irrevocabile fino al termine stabilito nell'articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'AGGIUDICAZIONE (quella definitiva) DIVENTA COMUNQUE EFFICACE DOPO LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, che potrà avvenire, per una parte dei requisiti a carattere generale, a norma di quanto previsto dall'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale **ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare**, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

7.3. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara" ed art. 86 ""Mezzi di prova" del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara", comma 1, del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 ""Documento di gara unico europeo"" ed art. 88 ""Registro *on line* dei certificati (e-Certis)"" la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecniche ed economico-finanziarie, per quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara, nelle more che entri in funzione, con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Banca Dati Centralizzata gestita dal predetto Ministero, denominata Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, potrà essere rilevata mediante interrogazioni effettuate d'Ufficio, per quanto disponibili, presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni o, ancora, mediante richiesta diretta all'operatore economico; pertanto, se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova potrà essere effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico. Quest'ultimo, ai sensi di quanto consente il recente disposto del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici) potrà produrre qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che egli dispone delle risorse necessarie. **Infatti, in proposito, come mezzo di prova, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici, potrà accettare, da parte del soggetto aggiudicatario, la produzione della seguente specifica documentazione valida come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico concorrente dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e cioè:**

- a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, **il certificato del casellario giudiziario** o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita **certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente** e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il **Documento Unico della Regolarità Contributiva** rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Inoltre, per estrema chiarezza e speditezza del procedimento di selezione, si fa presente che questa stazione appaltante, procederà all'acquisizione, nelle modalità classiche, della seguente ulteriore documentazione probatoria dei requisiti e, cioè:

- Per quanto riguarda l'effettiva iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'esistenza di procedura concorsuale in corso o pregressa, mediante interpello/acquisizione diretta del relativo documento attraverso il circuito verifichePA;
- Per quanto riguarda il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 313 del 14.11.2012, mediante interpello/ acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- Per quanto riguarda il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 313/2012, mediante interpello/acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- Per quanto riguarda la certificazione di regolarità fiscale mediante interpello/acquisizione del documento rilasciato da parte dell'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate;
- Per quanto attiene la certificazione dei disabili – ove e qualora se ne verifichino i presupposti – mediante interpello/acquisizione del certificato rilasciato da parte della Direzione Provinciale del lavoro, territorialmente competente;

- Per quanto attiene eventuali misure sanzionatorie, annotazioni ed eventuali varie a carico della ditta mediante interpello/acquisizione e/o diretta visura attraverso il Sistema a ciò deputato del casellario informatico dell'AVCP ora ANAC;
- Per quanto riguarda inoltre la regolarità contributiva mediante interpello/acquisizione e/o diretta visura tramite il percorso telematico dedicato INPS/INAIL/Cassa Edile del relativo DURC.

Il concorrente è facultato, qualora sia eventualmente già in possesso di un esemplare di uno qualsiasi o più dei documenti di cui sopra, al fine di agevolare ed accelerare il lavoro della stazione appaltante, potrà esibire gli stessi, di propria iniziativa e/o a richiesta della stazione appaltante, avendo cura di apporre, però, ad ognuno di essi, la conformità al proprio originale posseduto ed allegando alla dichiarazione di conformità, fotocopia del proprio documento di identità o altro documento considerato equipollente per conferire piena validità giuridica agli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii.

CAPO 8 - ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE:

- a) l'aggiudicazione una volta definita con apposita determinazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 ed 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni escludendo, eventualmente l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia prodotta a titolo di garanzia (cauzione) provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8.1. Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del rapporto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) di sottoscrivere il verbale di cantierabilità;
- c) di depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposte e in osservanza delle seguenti specifiche disposizioni:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire in via prioritaria una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta - sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni- , pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e/o diversa aliquota percentuale in rapporto alla percentuali d'offerta in ribasso prodotte;

La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di poter richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, alle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva di cui in trattazione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente/stazione appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.**

L'importo della somma da assicurare dovrà corrispondere di norma, all'importo del contratto stesso o, anche, di valore superiore, qualora vengano in evidenza, anche successivamente, particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza a copertura dei danni – aggiuntiva rispetto a quella eventualmente già in possesso in via ordinaria dall'operatore economico in relazione alla propria attività – deve assicurare la stazione appaltante anche contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale viene definito per legge in una misura pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.**

NEL CASO DEL PRESENTE APPALTO QUINDI, IL MASSIMALE VIENE FISSATO AD EURO 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **certificato di regolare esecuzione** o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fideiussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese:

d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la

propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

e) a depositare presso la Stazione appaltante eventualmente se sussistenti le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché avente carattere definitivo, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

nonché la seguente ulteriore documentazione se non già prodotta in caso di consegna anticipata dei lavori:

h) dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

i) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

l) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

m) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, ove e se necessario;

o) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

p) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

8.2. Stipula ed esecuzione del contratto.

La stipula del contratto d'appalto avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. n. 50/2016, con la **integrazione della firma in ogni sua pagina delle Condizioni di contratto redatte dalla stazione appaltante** .

E' fatta salva la facoltà se non l'obbligo da parte della stazione appaltante di procedere nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nel capitolato tecnico prestazionale, fermo restando e salvo ogni altro adempimento discendente dall'applicazione delle procedure e/o adempimenti – ove e se dovuti in base al valore dell'appalto - in materia di protocollo di legalità, in materia di comunicazione antimafia e comunque, in materia di pubblicità dell'esito di gara da effettuarsi in analogia alla disposizione di cui all'articolo 334, comma 2 del D.P.R. 207/2010 **mediante avviso di post-informazione pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ed eventualmente all'Albo Pretorio.**

8.3. Revoca dell'affidamento e clausole/forme di risoluzione o decadenza del contratto/rapporto

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente l'affidamento in ogni momento, in particolare quando la ditta sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente l'affidamento in ogni momento quando la ditta contravvenga ingiustificatamente alle condizioni cui è subordinato lo stesso ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico comunale ovvero non produca la documentazione richiesta.

La rescissione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta, previa formale contestazione e comunicazione con solo cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dell'affidamento.

La stazione appaltante in caso di mancata osservanza degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico di cui al D.P.R. 62/2013, procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso.

L'accertamento di un qualsiasi impedimento riferito alle fattispecie impeditive elencate dall'articolo 80 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, comporterà la decadenza del rapporto contrattuale instaurato ed il risarcimento al Comune dei danni arrecati.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.2. Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente disciplina di gara devono essere sottoscritte:

— sono da intendersi rese e rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico) ovviamente apposta in modalità digitale;

— ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

— devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie e operatori economici progettisti, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sostitutive confluiscono nel contenuto delle dichiarazioni incluse nel modello DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e che l'operatore economico potrà adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche o comunque che egli è tenuto ad adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo o altro soggetto partecipante alla procedura di gara; la corretta compilazione – e sottoscrizione - del modello DGUE esaurisce in ogni caso le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si assumeranno le iniziative consequenziali tra le quali, ad esempio, l'esclusione del concorrente, l'escussione della garanzia e segnalazione all'ANAC.

CAPO 10 - MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE

10.1. Modello « DGUE » : documento di gara unico europeo:

Tale modello dovrà essere compilato come di seguito indicato

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
- ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative ovvero, in alternativa, l'operatore economico potrà fornire alla Stazione Appaltante "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" compilando esclusivamente, ove sotto sua responsabilità ritenga che ne sussistano i presupposti, LA SEZIONE α DELLA PARTE IV SENZA COMPILARE NESSUN ALTRA SEZIONE DELLA STESSA.
- ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ove e per i casi in cui vi siano per ognuno i relativi presupposti di diritto e/o di fatto.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e firmato digitalmente.

10.2. OFFERTA ECONOMICA

Per le valutazioni in sede di gara si farà quindi riferimento esclusivo ai valori espressi dall'operatore economico nella proposta di offerta generata automaticamente dal Sistema.

10.3. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

10.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente disciplina di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti mediante l'area riservata "Comunicazioni" o, comunque, mediante una qualunque delle modalità ammesse dalla norma;

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

10.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

a) le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di eventuale sopralluogo che è di carattere **facoltativo e non obbligatorio**, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro e non oltre il termine **del 03.07.2019, ore 12:00**.

b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante posta elettronica (e-mail):

- al Responsabile del procedimento;
- al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
- al seguente indirizzo di posta elettronica: **dirigente3dip@comune.sorrento.na.it**;

d) l'ufficio, per i singoli operatori economici invitati, osserva i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

e) il presente disciplinare di gara ed il modello DGUE riflettenti gli adempimenti e le prescrizioni di gara ivi incluse le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti vengono posti a completamento e corredo del presente disciplinare, per formare parte integrante e sostanziale dello stesso e sono trasmessi unitamente al presente disciplinare accompagnati dalla relativa documentazione dell'intervento, agli operatori economici individuati.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

11.1.a controversie - procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede di Napoli, secondo la procedura, tempi e modalità di cui all'articolo 120 del decreto legislativo n° 104 del 2.7.2010, così come modificato dall'articolo 204 del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e, in ultimo, dalle specifiche pertinenti disposizioni del decreto legge 32/2019 convertito nella legge 55/2019.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario se non diversamente disposto dalla legislazione di settore applicabile al caso di specie.

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 205, 207, 208 e 209 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni in materia di contenzioso.

Quanto contenuto e disposto nella presente lettera di invito a gara con funzione di disciplinare di gara prevale su eventuali altre e diverse previsioni e/o prescrizioni rilevabili da tutta la restante documentazione di gara e che siano potenzialmente o di fatto in contrasto o incoerenti con le statuizioni qui stabilite.

Si stabilisce altresì che eventuali clausole e/o prescrizioni qui inserite non supportate da previsioni del codice o da altre disposizioni di legge sono da ritenersi comunque nulle, ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni.

11.1.b procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – (articolo 110 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)

Testo dell'articolo 2 del decreto legge 32-2019 c.d. decreto sblocca cantieri di sostituzione dell'articolo 110 "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione" del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.

4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) all'articolo 186-bis:

1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuita' aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.";

2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.".

11.2. ALTRE VARIE E FINALI DISPOSIZIONI NONCHÉ ULTERIORI INFORMAZIONI

11.2.1. COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Si precisa che in considerazione della estrema semplificazione degli adempimenti e del loro rapido assolvimento posti a carico dell'operatore economico i termini stabiliti si ritengono congrui.

11.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (breviter RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e di quanto disposto poi dal Comune di Sorrento con delibera di Giunta Municipale n. 131 del 25.05.2018 si evidenzia che il Comune di Sorrento tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Pertanto, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Sorrento, informa i soggetti a vario titolo che interloquiscono con la stazione appaltante, di quanto segue:

1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Sorrento, con sede municipale in Sorrento alla Piazza Sant'Antonino n° 1/14 – 80067 - Sorrento (Na);

e-mail: info@comune.sorrento.na.it

pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it-

Telefono centralino: 081.53.35.300.

Il Comune di Sorrento ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) il Dott. Andrea Colonna contattabile inviando una mail a: rdpprivacy@comune.sorrento.na.it o telefonando allo 081.53.35.293.

2 - Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario:
- per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

3 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4 - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5 - Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.

Tali dati sono trattati, come nel caso di specie, per le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture di cui al codice appalti.

6 - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

1. ai soggetti nominati dal Comune di Sorrento, quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
2. all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
3. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) deputata alla vigilanza e regolazione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
4. al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l'affidamento di incarichi professionali;
5. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
6. all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
7. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Sorrento o nei casi previsti anche eventualmente nella sezione dedicata alla e della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7 - Trasferimento dei dati

Il Comune di Sorrento non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8 - Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Sorrento conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Sorrento;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Sorrento; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec dell'Ufficio protocollo del Comune di Sorrento: protocollo@pec.comune.sorrento.n.ait

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Sorrento e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10 - Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato.

Il Comune di Sorrento può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12 - Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Sorrento.

13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Sorrento, allo stato, non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

11.2.3. Accesso agli atti - Art. 53 del decreto legislativo n° 50/2106 e successive modifiche ed integrazioni

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dalla specifica normativa introdotta dal recente nuovo codice con l'articolo 53 al quale si fa esplicito riferimento e rinvio per la presente procedura.

11.2.4. Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e richiamati nel successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto correttivo del 19.04.2017 n° 56;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le sole parti di esso rimaste tuttora operanti;
- c) le Condizioni particolari di contratto, contenenti tra l'altro, clausole contrattuali integrative, redatti dalla stazione appaltante;
- d) tutta la documentazione di cui alla previsione d'intervento che corredata ed è allegata al presente disciplinare di gara.

11.2.5. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50-2016.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Segnatamente e con riferimento ai sopra evidenziati punti a) e b) si precisa quanto segue:

- è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

- la stazione appaltante rende partecipe il concorrente che si riserva la facoltà di poter procedere, in ogni caso, alla revoca e/o annullamento della procedura di aggiudicazione a suo insindacabile giudizio che comportino una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsivoglia specie di pretesa e che procederà all'impegno di spesa nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili e/o acquisibili dall'Ente senza che la mancata piena provvista possa essere oggetto di qualsiasi pretesa di risarcimento o mancato utile da parte della ditta aggiudicataria;

- l'Amministrazione Comunale si riserva, quindi in tal caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto o qualora già aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui successivamente all'indizione della gara d'appalto intervengano provvedimenti di revoca del finanziamento della fornitura e/o condizioni sopravvenute di incompatibilità della fornitura stessa col rispetto delle regole di finanza pubblica vigente.

11.2.6 Disposizioni e nota di precisazione

Il presente disciplinare viene corredato dal modello DGUE predisposto – ed integrato – dalla stazione appaltante contenente tutte le dichiarazioni richieste (che si ritengono peraltro quelle di carattere principale).

11.2.7 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,

comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo dovranno essere riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

11.2.8 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento, per la fase endo-procedimentale di acquisizione dell'intervento è l'Ing. Alfonso Donadio, in funzione di Dirigente del 3° Dipartimento, cui fa capo la presente procedura.

11.2.9 Riepilogo dati :

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

03.07.2019 ORE 12:00

DATA LIMITE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

11.07.2019 ORE 09:59

DATA PREVISTA (SOGGETTA A POSSIBILI VARIAZIONI) PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA

11.07.2019 ORE 12:00

DATA LIMITE STIPULA CONTRATTO (LIMITE VALIDITA' OFFERTA DEL FORNITORE)

07.01.2020

DATA LIMITE CONSEGNA BENI/DECORRENZA SERVIZI

07.02.2020

CAPO 12 – ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA COSTITUENTE IL COMPLESSO DELL'INTERVENTO POSTO A BASE DI GARA, QUI ALLEGATI:

- ⇒ Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) –;
- ⇒ Elaborati del progetto da porre in esecuzione;
- ⇒ Relazione tecnico-descrittiva;
- ⇒ Quadro economico;
- ⇒ Elenco prezzi;
- ⇒ Analisi prezzi;
- ⇒ Stima incidenza della sicurezza;
- ⇒ Indicazioni sulla sicurezza;

-
- ⇒ Piano della manutenzione dell'opera;
 - ⇒ Planimetria Generale;
 - ⇒ Sezioni Tipo;
 - ⇒ Particolari installazione Guard Rail;
 - ⇒ Disciplinare generale integrativo con relativi allegati.

Sorrento, 25/06/2019

**// Dirigente del 3° Dipartimento
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Alfonso Donadio**



Il presente documento, unitamente alla modulistica ed al relativo progetto, è firmato in originale ed è conservato agli atti del fascicolo di gara.